### Contratto di assicurazione Ramo Danni



### DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

### Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CYBER PROTEZIONE PIU' ENTI PUBBLICI

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258.) E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

Set informativo

### Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto di assicurazione è finalizzato a tutelare l'Ente Pubblico, attraverso la garanzia Rischi informatici, in caso di attacco informatico.

# 🔐 Che cosa è assicurato?

### CAPITOLO - RISCHI INFORMATICI

### ✓ GARANZIA CYBER (garanzia sempre operante)

L'Impresa, nei limiti del massimale, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, a seguito di

- a) perdita o diffusione non autorizzata di dati elettronici o di informazioni di terzi di cui l'Assicurato sia giuridicamente responsabile e che siano state specificatamente identificate dal conferente come confidenziali e protette;
- richieste di risarcimento relative alla violazione delle modalità di raccolta autorizzata dei dati personali.
- violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita e/o modifica e/o alterazione di dati elettronici e comprende le richieste di risarcimento da parte di terzi relative a: 1) furto di dati, danni o attacco D.O.S. al sistema informatico di terzi; 2) trasmissione di malware al sistema informatico di terzi.

Le garanzie di cui ai punti a), b) e c) sono prestate con l'applicazione di una franchigia pari a euro 2.000,00 per ciascun sinistro.

Le prestazioni previste all'interno della presente garanzia opereranno entro il limite di massimale pari a euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

### ✓ GARANZIA RIPRISTINO DATI (garanzia sempre operante)

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei costi sostenuti per il recupero e/o la sostituzione di dati elettronici e/o di software, persi o danneggiati in conseguenza di un evento assicurato. La portata della copertura assicurativa risulta limitata alle spese necessarie sostenute per riportare i dati alla condizione in cui si trovavano immediatamente prima del danneggiamento o distruzione, e comunque in un momento non successivo all'ultimo back-up effettuato completamente. L'operatività della copertura è estesa alle fattispecie tassativamente elencate qui di seguito:

- 1.le spese sostenute per individuare la causa e/o l'origine di un evento assicurato;
- 2.le spese relative alla decontaminazione del malware dal sistema informatico;
- 3.i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico, posti in essere per la gestione dell'emergenza, forniti dal service provider:
- 4. l'attività di esperti.

Le prestazioni previste all'interno della presente garanzia opereranno entro il limite di massimale pari a euro 2.000,00 per sinistro e per anno.

### ✓ GARANZIA ESTORSIONE CYBER (garanzia sempre operante)

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei costi e delle spese sostenuti per garantire il funzionamento del sistema informatico in presenza di una minaccia, a lui rivolta e proveniente da un terzo, di causare un evento assicurato in mancanza del pagamento di un riscatto in moneta, bitcoin o altra valuta digitale. Tali spese prevedono esclusivamente:

- 1. le spese sostenute per il ripristino dei dati elettronici e dell'accesso al sistema informatico dell'Assicurato nonché alla decontaminazione dal malware;
- 2.i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico posti in essere per la gestione dell'emergenza forniti dal service provider:
- 3. l'attività di esperti.

L'Assicurato, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo della presente garanzia:

- o deve denunciare tempestivamente alle Autorità di essere vittima di estorsione o di un tentativo di estorsione nei termini di cui sopra;
- o s'impegna espressamente a non portare a conoscenza di terzi l'esistenza della presente garanzia assicurativa.

L'operatività della copertura è garantita esclusivamente se:

- il sistema operativo è aggiornato all'ultima versione disponibile;
- il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro (e non siano stati sospesi aggiornamenti perché obsoleto);
- è regolarmente installato e aggiornato un software antivirus.

Le prestazioni previste all'interno della presente garanzia opereranno entro il limite di massimale pari a euro 2.000,00 per sinistro e per anno.

# ✓ GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' (garanzia sempre operante)

La presente garanzia indennizza l'assicurato per il danno economico derivante da interruzione di attività per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza. Per ogni giorno di inattività totale o parziale, viene corrisposto un importo pari a euro 100,00 giornalieri per un periodo non superiore a 30 giorni. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 7 giorni per ciascun sinistro. Le prestazioni previste all'interno della presente garanzia opereranno entro il limite di massimale pari a euro 3.000,00 per sinistro e per anno.

# ✓ RESPONSABILITA' DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI CONFIDENZIALI (garanzia sempre operante)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno, qualora sia riconosciuta civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese Legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da:

- · un Furto di dati sensibili;
- · un accesso non autorizzato alle banche dati;
- · divulgazione a Terzi non autorizzati di Dati sensibili e/o Dati personali contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato stesso; direttamente in conseguenza di un Attacco informatico.

### ✓ RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DI RETE (garanzia sempre operante)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno, qualora sia riconosciuta civilmente quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di Terzi per:

- un Danno o un Furto subito dal Sistema informatico di Terzi;
- un attacco DoS subito dal Sistema informatico di Terzi;
- un danno ai beni di Terzi; causato direttamente da un atto doloso o da un Malware che abbia colpito il Sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare;

direttamente in conseguenza di un Attacco informatico.

# ✓ RESPONSABILITA' DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE (garanzia sempre operante)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, fino alla concorrenza di € 50.000,00per sinistro e per anno, qualora sia riconosciuta civilmente quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento per:

- · discredito o danno reputazionale;
- · violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy; in conseguenza dell'Attività multimediale dell'Assicurato; direttamente in conseguenza di un Attacco informatico.

# 🛕 Che cosa non è assicurato?

Non è assicurabile la persona giuridica che non sia un Ente pubblico e che non abbia sede nei Paesi Membri dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

# 🗥 Ci sono limiti di copertura?

### ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento e/o gli eventi assicurati che si basino, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- a) circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto colpito da sinistro, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento e/o evento assicurato;
- fatti e circostanze qualificabili come eventi terroristici o riconducibili alla c.d. "cyber war", finalizzati a produrre danni a una pluralità indistinta di Enti o, in ogni caso, che non hanno valenza specifica per il solo Ente assicurato;
- circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati già notificati dall'Assicurato all'Impresa in base a precedenti polizze o ad altri Assicuratori;
- ď) fatti e circostanze derivanti da errore umano, comunque inteso e da chiunque cagionato, compresi quelli riconducili all'Ente e/o ai Fornitori dello stesso;
- qualsiasi spesa connessa ad estorsione informatica e non contemplata nell'art. 17, compreso qualsiasi versamento effettuato a titolo di riscatto; e)
- frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; f)
- obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato o g) per le conseguenze del loro mancato pagamento;
- h) decesso, lesioni fisiche o danni a cose;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espresse, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento anche in assenza di tali contratti, impegni, accordi e/o garanzie;
- inquinamento o contaminazioni di qualsiasi tipo;
- amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto; k)
- campi elettromagnetici (EMF);
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che tragga origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate m) da combustibile nucleare;
- sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- guerra, invasione, atti di ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata e non), cyber war o atti di terrorismo informatico, guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare. S'intendono inoltre escluse le perdite, i danni, gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
- Insolvenza, liquidazione o fallimento dell'assicurato (compreso il fornitore);
- Obblighi dell'assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;
- r) Qualsiasi guasto o di interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto dell'Assicurato;
- Qualsiasi ordinario deperimento d'uso o graduale deterioramento del sistema informatico;
- Qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, marea, frana, grandine, forza maggiore o qualsiasi altro evento naturale);
- Descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a: u)
  - · Prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell'Assicurato (inclusi software o altri programmi della società, ritorno sugli investimenti, profittabilità);
  - Effettiva o asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;
  - Informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all'Assicurato;
  - Carenza di dispositivi di sicurezza.
- Furto, violazione o appropriazione indebita di qualsivoglia brevetto, segno distintivo o divulgazione e pubblicazione di qualsiasi segreto industriale o ritenuto tale;
- Effettiva o asserita concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, falsa prescrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratica di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazione di qualsiasi norma di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione dei prezzi, la discriminazione dei prezzi pratica, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- Il valore monetario delle operazioni ovvero i trasferimenti elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o danneggiato durante il trasferimento da, in o tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche;
- Qualsiasi utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale;
- Miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell'Assicurato.

L'Impresa è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e d'indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e/o evento assicurato e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza del presente contratto se è nella misura in cui tale copertura, pagamento d'indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga l'Impresa stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La copertura assicurativa prevista all'art. 16 non è altresì operante per richieste di risarcimento relative a:

- a. penali contrattuali;
- costi o spese sostenute per aggiornare, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell'evento assicurato; b.
- le spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di software e/o altri programmi informatici;
- d. qualsivoglia danno o perdita indiretta;
- qualsiasi spesa sostenuta per ricercare o sviluppare software e/o altri programmi;
- il valore economico o di mercato di dati elettronici, ivi compresi segreti industriali.

L'operatività della copertura è garantita esclusivamente se:

- il sistema operativo è aggiornato all'ultima versione disponibile;
- il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro (e non siano stati sospesi aggiornamenti perché obsoleto);
- · è regolarmente installato e aggiornato software antivirus.

### ! L'assicurazione non copre altresì:

- le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; 1.
- i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti, amministratori e dipendenti;
- i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura 3. esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- 4. i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, guerra;
- 5 i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- 7. danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico (hardware e software), da qualunque causa
- i danni subiti dall'Assicurato e quelli eventualmente subiti da Terzi dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- 10. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 11. i danni dovuti a un Errore di programmazione;
- 12. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider; 13. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
- 14. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
- 15. le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
  - a. un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
  - società controllate dall'Assicurato: b.

- c. un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
- d. una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
- e. un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
- f. qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto.
- 16. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
- 17. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
- 18. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- 19. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
- 20. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- 21. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- 22. i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato. Tutte i servizi di assistenza non possono essere forniti più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa;
- 23. inquinamento o contaminazioni di qualsiasi tipo;
- 24. amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- 25. campi elettromagnetici (EMF);
- 26. Obblighi dell'assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;
- 27. Qualsiasi guasto o di interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto dell'Assicurato;
- 28. Qualsiasi ordinario deperimento d'uso o graduale deterioramento del sistema informatico;
- 29. Qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, marea, frana, grandine, forza maggiore o qualsiasi altro evento naturale);
- 30. Descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a:
  - Prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell'Assicurato (inclusi software o altri programmi della società, ritorno sugli investimenti, profittabilità);
  - Effettiva o asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;
  - Informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all'Assicurato;
  - Carenza di dispositivi di sicurezza.
- 31. Obblighi dell'assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;
- 32. Qualsiasi guasto o di interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto dell'Assicurato;
- 33. Qualsiasi ordinario deperimento d'uso o graduale deterioramento del sistema informatico;
- 34. Qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, marea, frana, grandine, forza maggiore o qualsiasi altro evento naturale);
- 35. Descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a:
  - Prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell'Assicurato (inclusi software o altri programmi della società, ritorno sugli investimenti, profittabilità);
  - Effettiva o asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;
  - Informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all'Assicurato;
  - Carenza di dispositivi di sicurezza.
- 36. Effettiva o asserita concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, falsa prescrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratica di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazione di qualsiasi norma di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione dei prezzi, la discriminazione dei prezzi pratica, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- 37. Il valore monetario delle operazioni ovvero i trasferimenti elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o danneggiato durante il trasferimento da, in o tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche;
- 38. Qualsiasi utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale;
- 39. Miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell'Assicurato.

## ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

! La presente garanzia non copre:

- 1. penali contrattuali;
- 2. costi o spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell'interruzione dell'attività;
- 3. spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di programmi informatici;
- 4. costi o spese legali o di altri professionisti o altri terzi fornitori;
- 5. perdite derivanti dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi terzo;
- 6. qualsivoglia perdita di ricavi causati a terzi.

# Dove vale la copertura?

La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

# Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il Contraente/Assicurato, al momento della stipula del contratto, è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio.

Il Contraente/Assicurato al momento del sinistro ha l'obbligo di comunicare all'Impresa la sussistenza di altre coperture assicurative afferenti ai medesimi rischi. Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal fornire notizie in merito ai sinistri avvenuti prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione/adesione alla polizza.

# Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c. Il premio è già comprensivo di imposte.

# **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenza ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti.

Il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente ha la durata indicata nella scheda di polizza e s'intende senza tacito rinnovo per cui senza obbligo di disdetta.

Resta espressamente inteso che le Parti, in caso di durata pluriennale, si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R o PEC, nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

# Come posso disdire la polizza?

L'Impresa rinuncia al diritto di recedere dal contratto al verificarsi di ogni sinistro.